

**“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”**

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Provincia di Genova  
Direzione Ambiente Energia  
Segreteria Tecnica A.T.O.

Conferenza dei Sindaci del 7 agosto 2009

**ESTRATTO**

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 7 agosto 2009

Decisione N. 9

**OGGETTO: Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova. Art. 4 l.r. Liguria 28 ottobre 2008. Provvedimenti conseguenti.**

L'anno duemilanove, addì 7 del mese di agosto, alle ore 9.30 in Genova, presso la sala Multimediale, in Genova, L.go F. Cattanei, 3, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n.) sia in termini di rappresentanza (abitanti pari al della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

<b>Ente</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Arenzano	x	
Comune di Avegno	x	
Comune di Bargagli	x	
Comune di Bogliasco	x	
Comune di Borzonasca	x	
Comune di Busalla	x	
Comune di Camogli	x	
Comune di Campo Ligure	x	
Comune di Campomorone	x	
Comune di Carasco	x	
Comune di Casarza Ligure	x	
Comune di Casella	x	
Comune di Castiglione Chiavarese	x	
Comune di Ceranesi		x
Comune di Chiavari	x	
Comune di Cicagna		x
Comune di Cogoleto	x	
Comune di Cogorno	x	
Comune di Coreglia Ligure	x	
Comune di Crocefieschi	x	
Comune di Davagna	x	
Comune di Fascia		x
Comune di Favale di Malvaro	x	
Comune di Fontanigorda	x	

<b>Ente</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Comune di Genova	x	
Comune di Gorreto	x	
Comune di Isola del Cantone	x	
Comune di Lavagna	x	
Comune di Leivi	x	
Comune di Lorsica	x	
Comune di Lumarzo	x	
Comune di Masone	x	
Comune di Mele	x	
Comune di Mezzanego	x	
Comune di Mignanego	x	
Comune di Moconesi	x	
Comune di Moneglia	x	
Comune di Montebruno	x	
Comune di Montoggio	x	
Comune di Ne	x	
Comune di Neirone		x
Comune di Orero	x	
Comune di Pieve Ligure	x	
Comune di Portofino	x	
Comune di Propata	x	
Comune di Rapallo	x	
Comune di Recco	x	
Comune di Rezzoaglio		x
Comune di Ronco Scrivia	x	
Comune di Rondanina	x	
Comune di Rossiglione	x	
Comune di Rovegno	x	
Comune di S. Colombano Certenoli	x	
Comune di S. Margherita Ligure	x	
Comune di S. Olcese	x	
Comune di S. Stefano d'Aveto	x	
Comune di Savignone	x	
Comune di Serra Riccò	x	
Comune di Sestri Levante	x	
Comune di Sori	x	
Comune di Tiglieto	x	
Comune di Torriglia	x	
Comune di Tribogna	x	
Comune di Uscio		x
Comune di Valbrevenna	x	
Comune di Vobbia	x	
Comune di Zoagli		x
<b>Totale n.</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>Totale abitanti n.</b>	<b>864.909</b>	<b>13.173</b>

E' inoltre presente l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore della Direzione Ambiente Energia della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova

## La Conferenza

- Rammentato che con decisione n. 8 del 13 giugno 2003 questa Conferenza dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Genova aveva deciso di affidare la gestione del S.I.I. per il periodo transitorio previsto ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società di capitali partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO nella Provincia di Genova;
- Rammentato, altresì, che l'affidamento temporaneo ad AMGA era stato giustificato alla luce di una serie di considerazioni, tra cui l'opportunità di assicurare una gestione integrata del servizio idrico nell'ATO Genovese, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 36/94, al fine di avviare il processo di integrazione e coordinamento delle gestioni sull'intero territorio di competenza e conseguire gli obiettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale previsti dall'ordinamento.
- Premesso che tale affidamento transitorio era stato disposto in applicazione dell'art. 35 della L.448/2001 (Finanziaria 2002) che, al 5° comma, consentiva la possibilità di affidamento diretto del servizio in favore di società di capitali, di cui potevano far parte, per quanto concerne la componente pubblica, soltanto enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale.
- Premesso inoltre che con deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2003 questa Conferenza aveva confermato l'affidamento disposto con la precedente delibera n. 8/2003 anche alla luce della normativa sopravvenuta ed in particolare dell'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24.11.2003 n. 326, disposizione che, da un lato, aveva abrogato il 5° comma dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e, dall'altro lato, aveva disposto che l'erogazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica avvenisse con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano data garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- Premesso che, conclusivamente, nella decisione n. 16/2003 questa Conferenza ha deliberato di confermare l'affidamento transitorio ad AMGA della gestione, per lo spazio temporale di cinque anni ed ha approvato il Piano d'Ambito definitivo e la bozza della Convenzione.
- Preso atto che nella decisione n.16/2003 si stabiliva – tra l'altro – “di fissare al 31 dicembre 2008 la scadenza dell'affidamento” ad AMGA S.p.A. della gestione e del coordinamento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'ATO della Provincia di Genova;
- Vista la L.R. 28 ottobre 2008, n. 39, entrata in vigore il 30 ottobre 2008 e portante norme relative alla “istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali in materia di risorse idriche e gestioni rifiuti ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale)”;
- Considerato che in data 25 novembre 2008, la Società Iride Acqua Gas S.p.A.(subentrata, attraverso operazioni di fusione, ad AMGA S.p.A.) ha chiesto alla Provincia che venisse preso atto, da parte di questa Conferenza, della prosecuzione della gestione del SII nell'ATO Genovese in capo alla Società Iride Acqua Gas S.p.A., in virtù dell'art. 113 comma 15 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 della L. Regione Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008;
- Considerato che l'art. 4, commi 4° e 5°, della Legge Regionale citata ha stabilito che: “4. L'ATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto

gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006. 5) Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere”.

- Osservato che con decisione n. 9 del 17 dicembre 2008 questa Conferenza dei Sindaci, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 39/2009 e della richiesta di Iride S.p.A., così decideva:

#### PRENDEATTO

1. *che l'art. 4, comma V della l.r. 39/2008 prevede che “Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere”.*
2. *che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V l.r. 39/2008, la concessione, già assegnata in via temporanea e con affidamento diretto alla società Iride Acqua e Gas S.p.A., deve ritenersi esistente al momento di entrata in vigore della stessa l.r. 39/2008.*
3. *che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V l.r. 39/2008, in sede di Conferenza, il mancato raggiungimento dell'accordo con il gestore in merito all'aggiornamento e alla rinegoziazione della convenzione impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative).*
4. *conseguentemente, che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma V della l.r. 39/2008 questa Autorità (nel caso di raggiungimento dell'accordo con il gestore, di cui al precedente punto 3) determinerà la data di cessazione della concessione esistente, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate a seguito di procedura ad evidenza pubblica (salva la possibilità di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal Gestore), fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere;*

Inoltre,

#### ESPRIME

La seguente decisione:

1. *di dare mandato al Comitato affinché, in costante rapporto con i territori e verificando altre realtà esistenti sul territorio nazionale, proceda all'istruttoria relativa alla determinazione della data di cessazione della concessione esistente e all'aggiornamento e rinegoziazione della convenzione in essere;*
2. *di stabilire, di conseguenza, che la concreta determinazione della data di cessazione della concessione e l'approvazione dell'aggiornamento e della rinegoziazione della convenzione*

*(ovvero, il mancato raggiungimento dell'accordo con il Gestore, con le conseguenti determinazioni) saranno oggetto di apposita decisione di questa Conferenza, che dovrà intervenire entro il termine del 30 giugno 2009;*

3. *di dare atto che il Comitato, in sede di aggiornamento e di rinegoziazione della convenzione con il Gestore, si dovrà attenere ai seguenti principi fondamentali (che non costituiscono un elenco esaustivo, ma solo esemplificativo):*
  - a) *previsione di un regime tariffario che privilegi i consumi domestici, secondo criteri di equità sociale, che incentivi il risparmio idrico e che tenga conto delle differenti situazioni territoriali ed economiche e dei Piani tariffari già approvati, con la previsione che, per alcune attività, siano introdotti meccanismi che leghino la tariffa all'effettivo consumo annuale;*
  - b) *definizione di meccanismi e strumenti per la verifica della congruità dei costi (vedasi prezzario) degli investimenti e dell'attività progettuale, posti in essere dal Gestore;*
  - c) *definizione di espressa regolamentazione degli obblighi di comunicazione da parte del Gestore nei confronti dell'AATO e degli utenti, perseguendo il massimo grado di trasparenza;*
  - d) *definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte del Gestore, dei documenti finanziari, progettuali e di rendicontazione;*
  - e) *definizione di congrue penalità, da applicare da parte dell'AATO, in caso di inosservanza, da parte del Gestore, degli obblighi previsti dalla convenzione;*
  - f) *mantenimento delle previsioni contrattuali che riconoscono un canone alle Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione del Gestore delle Infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli Enti Locali;*
  - g) *previsione del mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio, attraverso il coordinamento delle Società salvaguardate;*
  - h) *previsione che il futuro adottando Piano d'Ambito contenga, a favore dell'intera Comunità d'Ambito, adeguati riscontri dal punto di vista economico, al fine di una gestione del servizio improntata a criteri di economicità, da ottenersi o attraverso un rigoroso e prestabilito contenimento della tariffa, o attraverso la riduzione dei costi di gestione, o attraverso una riduzione concordata della percentuale di remunerazione del capitale;*
  - i) *previsione di adeguata regolamentazione contrattuale delle utenze comunali;*
  - l) *previsione di espresse pattuizioni che dimostrino attenzione nei confronti dei Comuni montani, con particolare riferimento alla previsione di forme compensative per quei territori da cui viene prelevata la risorsa;*
  - m) *previsioni contrattuali che prevedano termini certi ed inderogabili per il rimborso dei mutui ai Comuni da parte del gestore;*
  - n) *previsione di espressa condizione contrattuale, in forza della quale l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento per il periodo successivo al 30 giugno 2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della l.r. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride S.p.A. e/o di altre società salvaguardate;*
4. *di stabilire che la tariffa reale media, dovuta per la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 01 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 sia la stessa applicata per l'anno solare 2008;"*

- Rammentato che, con successiva decisione n. 5 del 12 maggio 2009, questa Conferenza dei Sindaci prendeva atto che su alcuni principi fondamentali, già oggetto della decisione n. 9/2008, era stato raggiunto l'accordo con il gestore; che per altre questioni era necessario un approfondimento (non essendosi ancora raggiunto l'accordo); che alcuni principi fondamentali, già indicati nella decisione 9/2008 come oggetto di contrattazione, costituivano invece principi, sulla cui scorta redigere il nuovo Piano d'Ambito;
- Preso atto che, nella stessa decisione n. 5 del 12 maggio 2009, questa Conferenza dava mandato alla Segreteria tecnica della Provincia di Genova di redigere una proposta di Piano d'Ambito e ribadiva il mandato già conferito al Comitato di procedere alla determinazione della data di cessazione della concessione, ai sensi del più volte richiamato art. 4 l.r. 39/2008,
- Rammentato, ancora, che con decisione n. 7 del 26 giugno 2009, questa Conferenza decideva:
  1. *di confermare il mandato al Comitato affinché avvalendosi della Segreteria Tecnica (con l'eventuale ausilio di esperti esterni), tenendo conto delle esigenze del territorio dell'A.T.O., sottoponga complessivamente a questa Conferenza, per l'approvazione, entro il 31/07/2009, gli esiti definitivi della contrattazione con il gestore ed il nuovo Piano d'Ambito, che conterrà anche l'articolazione tariffaria;*
  2. *di ribadire che la rinegoziazione dovrà attenersi ai principi fondamentali, già individuati e descritti nelle decisioni n. 9/2008 e n. 5/2009, sopra richiamate;*
  3. *di dare atto che nelle more della conclusione della contrattazione e dell'adozione del Piano d'Ambito, l'attuale gestore continuerà, con le consuete modalità organizzative ed operative, la gestione del S.I.I.;*
  4. *di dare atto che la tariffa (quale corrispettivo della gestione del S.I.I. per l'anno 2009) sarà oggetto di determinazione in sede di adozione del redigendo Piano d'Ambito;*
  5. *di ribadire che il mancato integrale raggiungimento dell'accordo impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative), così come già previsto nella decisione n. 9/2008;*
  6. *di ribadire il mandato già conferito al Comitato con decisione n. 9/2008 di procedere, così come stabilito dall'art. 4, comma 5 della L.R. 39/2008 alla determinazione della data di cessazione della concessione, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nel settore idrico a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità, da parte dell'A.A.T.O., di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la stessa risulti proporzionata al tempo di recupero di eventuali investimenti effettuati dal gestore;*
- Vista la bozza di Piano d'Ambito, predisposta dalla Segreteria Tecnica, ed illustrata nella seduta di questa Conferenza dei Sindaci del 31 luglio u.s.;
- Ritenuto che il Piano d'Ambito corrisponda alle esigenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Genova, sia per quanto riguarda l'individuazione degli interventi da realizzare, sia per quanto concerne l'ammontare complessivo degli investimenti, sia, infine, per quanto riguarda la dinamica tariffaria;

- Ritenuto, infatti, che, per quanto riguarda l'individuazione degli interventi da realizzare, il Piano rileva che, ai sensi del D. Lgs 152 del 2006, gli interventi necessari alla depurazione delle acque reflue urbane devono essere realizzati entro tempistiche precise; in particolare, gli interventi di raccolta e depurazione fognaria devono garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono" entro il 2015;
- Osservato, inoltre, che il Piano d'Ambito, dopo la puntuale ricognizione degli obblighi normativi, passa ad esaminare le **criticità del Servizio Idrico Integrato** nella provincia di Genova. Per quanto riguarda il servizio acquedottistico, il Piano non rileva forti criticità; particolare attenzione richiede la necessità di adeguare l'approvvigionamento alla domanda di punta, soprattutto in occasione di eventi siccitosi (necessità di interconnessione delle reti), con particolare riferimento al Levante, e il perseguimento della riduzione delle perdite nella distribuzione. Inoltre, si è prestata la massima attenzione per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, che si reputa indispensabile per mantenere il livello di efficienza del servizio e per superare le inevitabili deficienze, conseguenti all'obsolescenza degli impianti;
- Preso atto che, per quanto riguarda, invece, il servizio di fognatura e depurazione, il Piano rileva che, *"a parte la città di Genova che con la prossima entrata in funzione del depuratore di Quinto presenta una quasi completa depurazione (...), sono i comuni della costa che necessitano di un surplus di depurazione, essendo gli impianti esistenti non sufficienti al trattamento dell'intero carico fognario e/o non a norma"*.
- Osservato che per quanto riguarda le **priorità di intervento**, il piano, con riferimento al servizio di acquedotto, prevede la realizzazione, nei primi nove anni, di interventi di interconnessione dei grandi sistemi acquedottistici (sia genovese, che del Tigullio), il potenziamento dei pozzi dell'Entella, la realizzazione dell'adduttrice della Valle Scrivia, interventi di manutenzione di dighe ed invasi e l'installazione di nuovi contatori; nel medio periodo, invece, si prevede la realizzazione di interventi di ampliamento e di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti;
- Osservato, parimenti, che, per quanto riguarda il servizio di fognatura e depurazione, il piano prevede (oltre al completamento degli impianti in corso di realizzazione: depuratori di Arenzano e di Santa Margherita Ligure) la realizzazione dei seguenti interventi strategici:
  - a) realizzazione della depurazione dei comuni dell'area del Tigullio del Levante riferita a 210.000 AE e del relativo sistema di collettamento dei reflui dei Comuni della Val Fontanabuona e della costa, attuando soluzioni da definire in accordo con i Comuni interessati;
  - b) realizzazione di un depuratore unico per l'area genovese con potenzialità di 100.000 AE per la linea acqua e di 700.000 AE per la linea fanghi (con realizzazione di due fangodotti da Darsena e Punta Vagno fino al nuovo impianto);
  - c) realizzazione di un nuovo impianto consortile a Recco e collettamento dei reflui dei comuni costieri del Golfo Paradiso e di Uscio e Avegno;
  - d) realizzazione dell'impianto di Torriglia (5.000 AE) e relativo collettamento;
  - e) realizzazione del collettamento dei reflui per i comuni di Valbrevenna ed Isola del Cantone.
  - f) potenziamento degli impianti di Punta Vagno e Darsena a Genova;
  - g) costruzione del nuovo depuratore di Rapallo (90.000 AE);
  - h) potenziamento del depuratore di Ronco Scrivia,
  - i) adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione di Rossiglione e Moneglia.;
- Preso atto che, per quanto concerne l'ammontare complessivo degli investimenti, il Piano ipotizza la necessità di prevedere **736,4 milioni di Euro di investimenti**;
- Osservato che, più precisamente, il 35% del totale (pari ad € 258,3 milioni) riguarda le infrastrutture acquedottistiche; il 62% (pari ad € 453,6 milioni) è destinato alla depurazione e alla fognatura; il 3% (corrispondente ad € 24,5 milioni) è destinato ad interventi diversi (telecontrollo, misure di

salvaguardia delle opere di presa, ecc.);

- Rilevato che, per le opere depurative, il Piano prevede interventi per oltre 331 milioni; per le reti fognarie, interventi per circa 112 milioni; per le reti idriche, interventi per 160 milioni;
- Preso atto che l'andamento degli investimenti è crescente nel primo periodo (si va dai 29 milioni previsti per il primo anno agli 85 milioni del sesto anno), poi tende a calare nel secondo periodo (da 78 milioni del settimo anno ai 7 milioni del 25 anno);
- Osservato, da ultimo che, per quanto riguarda la dinamica tariffaria occorre preliminarmente rilevare che, seppure debba essere considerata positivamente la disponibilità per la destinazione dei cosiddetti F.A.S. (fondi per le aree sottoutilizzate) che la Regione ha stabilito nella misura di € 15.000.000. per la provincia di Genova. Peraltro, è evidente che per la depurazione occorrono rilevanti risorse che in tale contesto debbono essere reperite attraverso gli introiti tariffari;
- Preso atto che il punto di partenza della tariffa viene individuato in € 1,5383, che è la tariffa reale media del 2008;
- Osservato che, mentre la tariffa a copertura dei costi previsti dal Programma degli interventi dovrebbe essere pari, per il primo anno, ad € 1,783, il Piano prevede che la tariffa per il primo anno sia di € 1,615 (e, quindi, non sufficiente a garantire la remunerazione del capitale investito, così come previsto dalla normativa);
- Considerato che il Piano prevede un incremento costante della tariffa del 5% annuo per i primi 9 anni di validità del Piano stesso; tale incremento non consente, nei primi tre anni, la remunerazione del capitale investito nella misura prevista dalle norme, che è recuperata negli anni successivi;
- Osservato che, a partire dal decimo anno, la tariffa tende a scendere costantemente nel tempo, per raggiungere, alla conclusione di validità del Piano, valori prossimi a quelli di partenza (1,719 nel 25.mo anno, a fronte di € 1,615 del primo anno);
- Ritenuto, altresì, che l'attuazione del Piano dovrà verificare risposte adeguate alle esigenze manifestate dalle OO.SS. in precedenti incontri e relative alla previsione di idonei livelli occupazionali (così come peraltro disposto dal comma 12 dell'art. 4 della l.r. 39/2008), corrispondenti ad assicurare il buon funzionamento del servizio;
- Ritenuto, conclusivamente, che il Piano d'Ambito sia da approvare;
- Rammentato, peraltro, che il Piano d'Ambito costituisce strumento di Pianificazione Generale, le cui previsioni vengono attuate tramite i Programmi degli Interventi di durata triennale, approvati da questa Conferenza e verificati annualmente, in stretto rapporto con il territorio;
- Considerato che il Comitato, sulla base delle decisioni precedentemente assunte dalla Conferenza, ha svolto un approfondito lavoro istruttorio e propositivo, attraverso numerose riunioni;
- Vista la "Relazione conclusiva sull'andamento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il gestore unico, Iride Acqua Gas S.p.A., di cui alle decisioni della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 17.12.2008, n. 5 del 12.05.2009 e n. 7 del 26.06.2009" predisposta dalla Segreteria tecnica e sottoscritta per impegno da parte del Gestore;
- Ritenuto, pertanto, sulla scorta di tale relazione (che costituisce parte integrante e sostanziale della presente decisione), che la rinegoziazione con il gestore abbia avuto esito sostanzialmente soddisfacente, in quanto, a seguito di un lungo ed impegnativo confronto, vengono introdotte rilevanti contenuti a favore



dell'AATO Genovese (strumenti per la verifica ed il contenimento dei costi degli interventi; flussi informativi al fine di svolgere compiutamente le funzioni pianificatorie e di controllo; previsione di sanzioni e penalità, in caso di inosservanza da parte del Gestore; mantenimento delle previsioni contrattuali e altre provvidenze a favore dei Comuni) e che, pertanto, si sia realizzata la condizione prevista dall'art. 4, V comma l.r. 39/2009;

- Considerato che Iride Acqua Gas S.p.A., che ha gestito il servizio nel periodo transitorio attraverso il coordinamento di società operative, ha un'organizzazione e dimensioni, che si sono dimostrate tali da assicurare uno svolgimento corretto del servizio;
- Preso atto che, sulla base delle informazioni acquisite presso gli altri A.T.O. italiani, la Segreteria tecnica ha rilevato che la durata media delle concessioni aggiudicate nel settore idrico a seguito di procedure ad evidenza pubblica è di 24,98 anni, considerando la media degli affidamenti ai sensi dell'art. 113, comma 15 *bis* D.Lgs 267/2000; degli affidamenti a società miste (in cui il socio privato è stato scelto mediante gara pubblica); degli affidamenti a seguito di gara,;
- Considerato, pertanto, che, conseguentemente, la durata del nuovo Piano d'Ambito, considerati i 5 anni dell'affidamento transitorio, dovrebbe essere di circa 19 anni;
- Ritenuto, tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, che sia opportuno prevedere una durata residua dell'affidamento di ulteriori venticinque anni;
- Considerato, infatti, che entro il 2015, dovranno essere realizzati o ammodernati un notevole numero di depuratori con conseguente elevatissimo esborso finanziario nei primi anni di affidamento (che non troverà integrale copertura nella prima fase di attuazione nel gettito tariffario) e che la durata dell'affidamento deve essere proporzionata alla quantità degli investimenti da effettuarsi;
- Considerato, inoltre, che una più lunga durata del Piano prevede un maggiore contenimento della tariffa, consentendo un più graduale e diluito recupero degli investimenti nel corso degli anni;
- Visto l'art. 4 della L.R. 39/2008 che stabilisce che si possa determinare la durata della concessione oltre la durata media di quelle esistenti, "qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore", come nel caso di specie;
- Ritenuto, peraltro, che, in considerazione della durata residua dell'affidamento, sia necessario prevedere che ogni cinque anni questa Conferenza verifichi i risultati di attuazione del Piano d'Ambito e il rispetto dei livelli di servizio, al fine di valutare la necessità di modificare il Piano, ovvero di applicare eventuali congrue sanzioni o, in caso di accertate e gravi inadempienze da parte del Gestore, di revocare l'affidamento della concessione del servizio;
- Ritenuto peraltro opportuno, sempre in considerazione della durata residua dell'affidamento, prevedere che eventuali modifiche legislative, riguardanti l'AATO, la sua configurazione e le sue potestà, che dovessero intervenire *medio tempore*, dovranno necessariamente essere oggetto di valutazione da parte di questa Conferenza per trarne le dovute conseguenze; in particolare, rispetto ad istanze già sollevate dal territorio, qualora una modifica all'art. 148 del D.Lgs 152/2006, per i Comuni inclusi nelle Comunità Montane, aumenti la soglia relativa al numero di abitanti al di sotto della quale è facoltativa l'adesione alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, i Comuni che rispondono ai nuovi requisiti demografici avranno la facoltà di verificare diverse modalità di gestione del servizio idrico;
- Visto l'articolo 11, comma 1 della L.R. 39/2008, secondo cui "fino all'effettiva istituzione delle A.A.T.O. di cui all'art. 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli Enti Locali degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

Uditi gli interventi:

**A favore:** n. 57 Comuni per un totale di abitanti (n° 821.732) pari al 93,58% della popolazione dell'Ambito;

**Contrari:** nessuno;

**Astenuti:** n. 2 - Comune di Chiavari e Comune di Cogorno - per un totale di abitanti (n° 32.772) pari al 3,73% della popolazione dell'Ambito; il rappresentante del Comune di Santa Margherita Ligure esce dall'aula e non partecipa alla votazione;

Esprime

La seguente decisione:

1. di prendere atto, approvandola, della "Relazione conclusiva sull'andamento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il gestore unico, Iride Acqua Gas S.p.A., di cui alle decisioni della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 17.12.2008, n. 5 del 12.05.2009 e n. 7 del 26.06.2009" predisposta dalla Segreteria tecnica, sottoscritta per impegno da parte del Gestore ed allegata alla presente decisione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 4, V comma, l.r. 39/2008, si è conclusa la rinegoziazione della convenzione e che pertanto si è realizzata la condizione prevista dallo stesso art. 4, V comma l.r. 39/2008;
3. di determinare, in forza del più volte richiamato art. 4, V comma l.r. 39/2008, la data di cessazione della concessione esistente, rilasciata ad A.M.G.A. S.p.A. (oggi, IRIDE Acqua Gas S.p.A.) con decisioni di questa Conferenza n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003, al 31 dicembre 2032;
4. di dare atto che la gestione del Servizio Idrico Integrato continuerà con le attuali modalità organizzative ed operative e mediante il ricorso a tutte le Società già operanti sul territorio provinciale;
5. di approvare il Piano d' Ambito e il disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti e dei lavori, allegati al presente atto;
6. di confermare la vigente Carta del Servizio Idrico Integrato ed il vigente Regolamento d'utenza;
7. di dare mandato alla Segreteria tecnica, affinché, in rapporto con il Comitato:
  - a) predisponga lo schema di Convenzione aggiuntiva alla Convenzione, sottoscritta in data 16 aprile 2004, che recepisca tutte le nuove condizioni contrattuali, di cui alla "Relazione conclusiva sull'andamento della rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il gestore unico, Iride Acqua Gas S.p.A., di cui alle decisioni della Conferenza dei Sindaci n. 9 del 17.12.2008, n. 5 del 12.05.2009 e n. 7 del 26.06.2009", dando mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione;
  - b) predisponga una nuova articolazione tariffaria, da sottoporre all'approvazione di questa Conferenza entro il 31 dicembre 2009, che, mantenendo l'equilibrio economico finanziario del Piano, conservi gli sconti sulla tariffa già previsti nel corso dell'affidamento provvisorio, riduca l'incidenza della tariffa per le ipotesi di utenze intestate a cittadini residenti (con il conseguente aumento di altre tipologie di utenze), tenga conto delle c.d. utenze stagionali (per consentire l'eliminazione delle distorsioni causate da letture dei consumi non conformi all'andamento degli stessi durante l'arco temporale di un anno), correli, per quanto tecnicamente possibile, l'ammontare della tariffa con il reddito dei singoli utenti (o siano comunque previsti sistemi, che riducano

- al minimo l'incidenza degli incrementi tariffari sulle c.d. fasce deboli della popolazione);
- c) predisponga una disciplina unitaria delle c.d. utenze comunali, da sottoporre all'approvazione di questa Conferenza entro il 31 dicembre 2009, che, mantenendo l'equilibrio economico finanziario del Piano, contemperì le esigenze di addivenire ad una disciplina unitaria per l'intero Ambito con quelle di non aggravare la situazione economico-finanziaria dei singoli Comuni, prevedendo una tariffa molto contenuta;
  - d) verifichi i risultati dell'applicazione della Carta dei Servizi e del Regolamento d'utenza, per eventuali aggiornamenti che si rendessero opportuni da sottoporre all'approvazione di questa Conferenza;
  - e) verifichi la validità e l'efficacia degli attuali contratti stipulati fra il Gestore unico e le Società operative territoriali, prevedendo le necessarie modifiche che garantiscano l'equilibrio economico-finanziario fra tutte le Società;
  - f) preveda idonei strumenti, per consentire forme di informazione e partecipazione fra AATO, gestore e rappresentanze riconosciute dei consumatori e dei cittadini;
  - g) adempia a tutti gli oneri di comunicazione istituzionale e di coinvolgimento sociale e territoriale, che derivano dall'esecuzione della presente decisione;
  - h) apporti agli atti ed ai documenti oggi approvati quelle modifiche non sostanziali, che si rendessero necessarie per omogeneizzare e rendere fra loro compatibili gli atti ed i documenti stessi;
8. in considerazione della durata residua dell'affidamento, di prevedere che ogni cinque anni questa Conferenza verifichi i risultati di attuazione del Piano d'Ambito e il rispetto dei livelli di servizio, al fine di valutare la necessità di modificare il Piano, ovvero di applicare eventuali congrue sanzioni o, in caso di accertate e gravi inadempienze da parte del Gestore, di revocare l'affidamento della concessione del servizio;
9. di dare atto che, anche in considerazione della durata residua dell'affidamento, eventuali modifiche legislative, riguardanti l'AATO, la sua configurazione e le sue potestà, che dovessero intervenire *medio tempore*, dovranno necessariamente essere oggetto di valutazione da parte di questa Conferenza per trarne le dovute conseguenze; in particolare, rispetto ad istanze già sollevate dal territorio, qualora una modifica all'art. 148 del D.Lgs 152/2006, per i Comuni inclusi nelle Comunità Montane, aumenti la soglia relativa al numero di abitanti al di sotto della quale è facoltativa l'adesione alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, i Comuni che rispondono ai nuovi requisiti demografici avranno la facoltà di verificare diverse modalità di gestione del servizio idrico;
10. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.